CAMERA DEI DEPUTATI N. 3114

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LA GRUA

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Vittoria

Presentata il 13 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Venezia, Sanremo, Campione d'Italia e Saint Vincent sono le uniche città italiane che, in deroga al divieto generale per il gioco d'azzardo vigente in Italia, hanno ottenuto un regime speciale con riguardo alla loro vocazione turistica e sono divenute sedi di case da gioco.

Iniziative tendenti ad ottenere l'apertura di nuove case da gioco in altre località italiane non hanno avuto fortuna e si sono infrante nella persistente volontà politica di non estendere ad altre località la possibilità di ottenere l'autorizzazione all'apertura di case da gioco.

Sennonché, avendo il fenomeno delle scommesse clandestine raggiunto una vastità tale da costituire una delle risorse principali della criminalità organizzata, l'istituzione di nuove case da gioco, come quella in oggetto, consentirebbe di convogliare i flussi di denaro, oggi nelle mani della malavita, verso canali leciti ed, oltretutto, funzionali per la vita delle comunità che le accolgono.

La scelta di Vittoria, in provincia di Ragusa, quale sede di casinò, va ricercata nella sua posizione geografica (il suo territorio confina con due province, quella di Catania e quella di Caltanissetta; ha lo sbocco a mare a soli dodici chilometri nella frazione di Scoglitti; ha a portata di mano il Museo archeologico di Camarina e diversi villaggi turistici; dista pochi chilometri dalle città barocche di Ragusa, Modica e Scicli) e nella esistenza nel suo territorio di edifici idonei ad accogliere una casa da gioco.

La presenza in questo estremo lembo di Sicilia, a breve distanza dalla costa africana e da Malta, di un casinò attrezzato verrebbe a costituire un elemento trainante per tutta l'economia della provincia di Ragusa e della Sicilia intera, sia in termini di aumento delle presenze turistiche e di rilancio per i settori collegati con l'attività del casinò, sia sul piano delle risorse finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale è data facoltà alla regione Sicilia di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Vittoria.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta regionale della Sicilia, previa richiesta del sindaco del comune di Vittoria e del presidente della provincia regionale di Ragusa.

ART. 2.

1. Il presidente della giunta regionale della Sicilia, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco di cui all'articolo 1.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve determinare:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità nella casa da gioco;

b) le disposizioni relative alla registrazione delle presenze dei parlamentari nazionali ed europei, degli amministratori regionali e locali e degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia;

c) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

d) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;

e) le disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della stessa da parte di organi competenti;

f) le modalità per la concessione della gestione a soggetti privati o a società a capitale privato; le garanzie per l'appalto e le cauzioni; le qualità morali ed economiche del concessionario e del personale addetto; le modalità di riscossione del canone di concessione ed i relativi controlli; le fidejussioni assicurative o bancarie che il concessionario deve prestare a copertura degli impegni assunti; il potere di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per la concessione, *senza onere alcuno per la pubblica amministrazione.*

ART. 3.

1. L'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 deve essere richiesta con deliberazione sia del consiglio comunale di Vittoria, sia del consiglio provinciale di Ragusa, in cui possono essere indicate le eventuali disponibilità di immobili di interesse artistico-storico idonei all'installazione della casa da gioco.

ART. 4.

1. I proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) per il 30 per cento al comune di Vittoria, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne un terzo ad attività promozionali e turistiche;

b) per il 30 per cento alla regione Sicilia, con l'obbligo di destinarli interamente al restauro di monumenti ed edifici aventi valore artistico e storico, con un criterio di sorteggio;

c) per il 40 per cento alla provincia regionale di Ragusa che li destina all'avviamento al lavoro dei disoccupati per due mesi nel comune di residenza.

ART. 5.

1. Il concessionario o i soci della società concessionaria, gli amministratori, i mem-

bri del collegio sindacale, il direttore generale e tutto il personale comunque operante nella casa da gioco sono assoggettati alle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ed alla legge 17 maggio 1991, n. 157.

ART. 6.

1. Alla casa da gioco di Vittoria si applica la disposizione di cui all'articolo 29, comma 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.